

**ACCORDO QUADRO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 76  
DEL D.LGS 36/2023, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE, RE-  
CAPITO E NOTIFICA DIGITALE DI ATTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE  
VOLONTARIA E COATTIVA DEGLI ENTI TOSCANI, SUDDIVISO IN 3 LOTTI.**

**LOTTO N. .... "....." CIG.  
N.....**

\*\*\*\*\*

- ANCI Toscana, ( in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con sede legale a Firenze, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Signor Simone Gheri, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- (Affidatario contraente) \_\_\_\_\_ di seguito indicata come "Affidatario" con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

(in caso di procura speciale) Rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di procuratore speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ numero di Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

(oppure) conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione.

(in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese)

L'Affidatario \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in

proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le altre Affidatario:

- \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_ e p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

- \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_ e p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Rep. e n. di Racc. \_\_\_\_\_, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione.

PREMESSO CHE

- con decreto n. \_\_\_\_\_ del Direttore Generale, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente all'Accordo Quadro del quale il lotto in oggetto è parte integrante e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la relativa procedura di gara negoziata sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data \_\_\_\_\_;

- con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione del presente lotto all' Affidatario/al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da \_\_\_\_\_ (mandataria) e da \_\_\_\_\_ (mandante), \_\_\_\_\_ (mandante);

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell' Affidatario ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Affidatario/alle Affidatario che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che la Affidatario/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- (eventuale) che la Società/il Raggruppamento ha/hanno, come indicato in sede di gara, per l'esecuzione di ..... si avvale dell'impresa ..... con sede in ....., C.F. e P.I. ....;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Accordo Quadro in forma privata.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO**

Oggetto dell'accordo quadro sono i servizi relativi al lotto n. ....  
 .....CIG N. ...., a favore degli Enti che ne fanno richiesta, in base a quanto indicato nei documenti di gara e al successivo articolo 7.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale e nel capitolato tecnico relativo al presente lotto (di seguito indicati rispettivamente come: *Capitolato* e *Capitolato tecnico lotto n. ....*) che firmati digitalmente dalle parti si allegano al presente contratto quali "Allegati " \_\_\_\_" e " \_\_\_\_".

- nell'offerta tecnica del lotto n. .... predisposta presentata in sede di gara sul Sistema telematico ..... firmata digitalmente da ..... che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

#### ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha durata a partire dal giorno ..... sino al giorno ..... per complessivi anni 3.

Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 120 c.11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi e per un importo massimo di Euro ..... (...../.....) oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato, entro la scadenza del presente accordo quadro, provvedere al rinnovo del medesimo per un periodo di ulteriori 3 anni agli stessi patti e condizioni previste originariamente, per un importo massimo di Euro ..... (...../.....) oltre IVA nei termini di legge.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il lotto n....., per l'intera durata contrattuale indicata al precedente articolo 2 (anni 3), è pari ad Euro ..... (...../.....) oltre IVA nei termini di legge come da offerta presentata in modalità telematica dall'affidatario in fase di gara firmata digitalmente da ..... (allegato .....).

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI".

L'importo da corrispondere all'Affidatario sarà calcolato in relazione alle quantità eseguite di servizi acquistati dai singoli Enti sulla base dei prezzi unitari derivanti dai ribassi offerti nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica

dall’Affidatario in sede di gara, sottoscritta con firma digitale da \_\_\_\_\_, che firmato dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato \_\_\_\_”.

L’Amministrazione non garantisce all’Affidatario il raggiungimento né di un importo minimo contrattuale né di un numero minimo di Enti aderenti, tutti elementi subordinati all’effettiva adesione dei singoli Enti all’Accordo Quadro.

L’Affidatario con la sottoscrizione del presente accordo si impegna, durante l’esecuzione dell’appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l’evasione di qualsiasi ordinativo.

Negli importi offerti si intendono ricompresi tutti gli oneri che l’aggiudicatario dovrà sostenere per erogare il servizio a regola d’arte, in coerenza con le prescrizioni contrattuali e con quanto offerto all’interno della propria offerta tecnica.

#### ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AFFIDATARIO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Affidatario se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 120 del D. Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti extra o rimborsi di sorta.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

L’Affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC dell’Affidatario è \_\_\_\_\_;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale. L’eventuale variazione dell’indirizzo PEC dovrà essere comu-

nicata a tutti gli Enti coinvolti entro tre giorni dalla variazione.

#### ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

#### ART. 7 - ADESIONE AL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro viene stipulato dall'Amministrazione per gli Enti che ne faranno richiesta, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente contratto.

Gli Enti possono aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno o più specifici atti di adesione, attraverso il procedimento indicato all'art. 4 del Capitolato (Allegato ".....").

L'adesione avviene previa verifica da parte dell'Amministrazione della capienza economica dell'importo massimo contrattuale disponibile.

Per l'adesione è richiesto all'Affidatario la presentazione:

- della cauzione definitiva a favore dell'Ente, nei termini previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, calcolata nella misura percentuale del \_\_\_\_\_, \_\_\_% rispetto all'importo contrattuale di adesione (*da ridurre qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 106 co. 8 del D.Lgs. 36/2023*);

- dell'appendice nominale a favore dell'Ente alla polizza di cui al successivo articolo 17.

Gli importi dovuti dagli Enti che aderiscono al contratto sono a totale carico degli stessi.

L'Affidatario è tenuto a svolgere il servizio richiesto a favore di tutti gli Enti aderenti al presente Accordo Quadro, garantendo nei loro confronti il medesimo livello di servizio.

Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione, tutti gli enti aderenti e l'Affidatario, integrata dal contenuto

degli specifici atti di adesione.

#### ART. 7-bis - MODALITA' DI AVVIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A seguito dell'adesione di un Ente, come regolato all'art. 4 del Capitolato, l'Affidatario è tenuto a dare avvio al servizio con le modalità e le tempistiche fissate nel presente contratto e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.

*È onere dell'Affidatario collaborare con Snem S.p.a. CONSOLIDATORE già aggiudicatario della gara avente CIG: 9471408523 sia in fase di esecuzione contrattuale, sia in fase di rendicontazione delle attività svolte e per la predisposizione del report delle attività svolte, al fine di permettere agli Enti aderenti e all'Amministrazione il controllo di quanto eseguito e sulla successiva fatturazione.*

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti aderenti per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato (allegato "....."), dal Capitolato tecnico (allegato ".....") e dall'Offerta tecnica così come proposta dall'Affidatario in sede di gara.

*(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al presente sono eseguite da \_\_\_\_\_ nella percentuale del \_\_\_\_*

*Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall'Ente, sulla base delle esigenze che si potranno manifestare durante l'esecuzione del contratto.*

#### ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, si individua:

- Quale *Direttore all'esecuzione* (DEC) del contratto per l'Amministrazione il/la Signor/a \_\_\_\_\_;
- La/Il Signor/a \_\_\_\_\_ quale Responsabile del servizio contrattuale per l'Affidatario.

	In particolare, il Direttore all'esecuzione e il Responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.	
	Il Responsabile indicato dall'Affidatario è il referente principale per l'Amministrazione e per gli Enti aderenti, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Affidatario fornisce i seguenti recapiti _____.	
	L'operato del DEC si conforma a quanto previsto dal DM n. 49/2018.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione del presente contratto, provvede a concordare le eventuali revisioni dei prezzi, modifiche, integrazioni, estensioni.	
	Il Referente dell'Affidatario costituisce l'interfaccia dell'Affidatario stesso nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti aderenti, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato (allegato ".....") e nel Capitolato (allegato ".....")	
	Ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato (allegato "....."), competono al DEC dell'Amministrazione/Ente aderente, ognuno per la parte di propria competenza, le attività di verifica della conformità dei servizi forniti, la contestazione all'Affidatario degli eventuali disservizi, la proposta di applicazione delle penali.	
	<b>ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	
	L'Affidatario fatturerà direttamente agli Enti aderenti all'Accordo Quadro l'importo relativo alle attività svolte a favore degli stessi, applicando i prezzi unitari offerti all'interno del Dettaglio economico relativo al lotto in oggetto, allegato sotto la lettera "....." al presente atto.	
	La fatturazione avverrà a cadenza trimestrale.	
	Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: <b>ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE, RECAPITO E NOTIFI-</b>	



**CA DIGITALE DI ATTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COAT-  
TIVA DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI, SUDDIVISO IN 3 LOTTI**

**LOTTO N. .... "....." CIG. N.....-  
CIG derivato \_\_\_\_\_" – ENTE \_\_\_\_\_**

*(in caso di RTI) Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse a ciascun Ente aderente per il tramite del Sistema di Interscambio (Sdi) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. Prima dell'emissione e trasmissione a ciascun Ente aderente delle fatture ad opera delle Società mandanti del RTI, la mandataria è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente secondo la modalità indicata al precedente articolo 4-bis "Gestione digitale del contratto" le prestazioni e/o le quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della Società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle Società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle successive fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalla Società mandataria e/o dalle Società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica preventiva comunicazione della capogruppo che autorizza la fatturazione, ciascun Ente aderente rifiuterà le fatture ricevute che non potranno essere ammesse al pagamento.*

Le fatture emesse dovranno prevedere, per gli Enti per cui è prevista, la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).

Alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo dei servizi svolti nel periodo di riferimento, dettagliati per tipologia.

L'Ente potrà provvedere a verificare la correttezza di quanto fatturato rispetto alle attività svolte accedendo direttamente al gestionale messo a disposizione dall'Affidatario del Lotto 1.

I pagamenti saranno disposti dagli Enti aderenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni

dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione dell'Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Ente aderente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Affidataria/delle Affidatarie che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso il responsabile del procedimento dell'Ente aderente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento, di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti dell'Affidatario/Affidatari che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art.

11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In relazione alla specificità dell'Accordo Quadro si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente aderente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Ente aderente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'Affidatario è tenuto a emettere e trasmettere all'Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Ente stesso.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti a tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine l'Affidatario ha depositato presso l'Amministrazione e presso gli Enti aderenti la dichiarazione relativa ai propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui conti indicati.

eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG ..... oltre allo specifico CIG derivato assunto per il servizio a cui ha aderito del presente lotto. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Affidatario da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicato all’Ente aderente e all’Amministrazione o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con PEC successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione in relazione al presente contratto. Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l’Ente aderente e, di seguito, l’Amministrazione potranno provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

L’Ente aderente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Affidatario fino a che questa non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.

ART. 10 – CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI  
Ciascun Ente aderente e l’Amministrazione verificano il regolare andamento

dell'esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario attraverso il Direttore di esecuzione del contratto, con le modalità indicate all'art. 5 del Capitolato, Allegato “\_\_” al presente atto.

Il Direttore all'esecuzione coinvolto redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati dell'Affidatario che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'Affidatario dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore all'esecuzione dell'Ente trasmetterà al Responsabile del Procedimento dell'Ente il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore all'esecuzione dell'Ente potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 116 del Codice.

Ferma restando l'autonomia gestionale dell'esecuzione del proprio atto di adesione in capo a ciascun Ente aderente, questi sono tenuti a informare tempestivamente l'Amministrazione, per il tramite del RUP/DEC, di ogni inadempienza e/o irregolarità a carico dell'Affidatario che dovessero riscontrare, oltre che i report delle attività di controllo svolte, per permettere all'Amministrazione di monitorare la regolare esecuzione complessiva dei contratti derivati e decidere se proporre al RUP dell'Amministrazione misure che incidano sulla validità generale dell'accordo quadro.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

*Penali*

L'Ente aderente fa pervenire all'Affidatario a mezzo PEC eventuali richieste di chiarimenti sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma del precedente articolo 10.

L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l'Ente potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, le penali contenute nel Capitolato tecnico specifico del Lotto di riferimento.

Si ricorda che le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale di ciascun atto di adesione, pena la risoluzione da parte Ente aderente, con contestuale comunicazione formale all'Amministrazione.

Nel momento in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate dagli enti aderenti raggiunga il 10% del valore dell'Accordo Quadro in riferimento al Lotto specifico, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione di quest'ultimo.

L'Ente aderente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso l'Affidatario dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione/Ente aderente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno dell'Affidatario, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

*Risoluzione*

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,

l'Amministrazione/Ente aderente procedono ai sensi dell'art. 122, comma 2, del

D. Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione/l'Ente aderente procederà alla risoluzione

del contratto (intendendosi con questo termine: l'Accordo Quadro del lotto spe-

cifico e/o il singolo atto di adesione) ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in

qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi me-

diante lettera raccomandata A.R.o PEC, nei seguenti casi:

- nei casi di cui all'art. 122, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 36/2023;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con-

tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei

conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente

commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare

netto contrattuale.

- giusta causa;

- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e

non esaustivo:

- il deposito nei confronti dell'affidatario di un ricorso ai sensi della legge falli-

mentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o

l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico

dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti

contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patri-

	monio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.	
	L'Amministrazione/Ente aderente committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:	
	- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;	
	- interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto;	
	- interruzione non motivata del servizio o con motivazione ritenuta dall'Amministrazione non adeguata;	
	- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme all'offerta e al capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;	
	- allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;	
	- allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;	
	- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;	
	- allorché l'aggiudicatario non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata	



già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;

- per motivi di pubblico interesse debitamente motivati;

- per mancato rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30/03/2011 n. 165;

- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto Aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 Codice civile;

- nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Amministrazione.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Società, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione/Ente aderente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili alla Società, l'Amministrazione/Ente aderente si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Con la risoluzione del contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno alla Società.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Società.

	Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.	
	In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:	
	- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;	
	Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.	
	È ascrivibile alla categoria della forza maggiore solo l'evento impreveduto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo, a condizione che l'evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette dell'affidatario.	
	In tali casi la Società non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.	
	Qualora la Società intenda avvalersi della causa esimente della "forza maggiore" deve necessariamente adempiere al puntuale rispetto, in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, dei seguenti obblighi informativi nei confronti dell'Amministrazione/Ente aderente:	
	- qualora la circostanza di "forza maggiore" risulti già manifestata ed antecedente l'adozione e/o esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la So-	

cietà è tenuta preventivamente, pena la perdita della possibilità di opporre la menzionata esimente, a comunicare all'Amministrazione ed all'Ente aderente, in forma scritta a mezzo PEC, ogni elemento probatorio utile alla dimostrazione della causa esimente ed esplicando analiticamente i possibili effetti negativi sul rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte; ciò al fine di consentire all'Amministrazione/Ente aderente le più opportune misure per la tutela degli interessi e delle attività coinvolte dal presente contratto e dei conseguenziali Atti di adesione sottoscritti;

-qualora la circostanza di "forza maggiore" risulti manifestata contestualmente e/o successivamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Affidatario è tenuto, pena la perdita della possibilità di opporre la menzionata esimente, a comunicare all'Amministrazione ed all'Ente aderente, in forma scritta a mezzo PEC entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla verifica dell'obbligazione contrattuale interessata dall'evento di "forza maggiore", i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Nel caso di grave e reiterata inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione o di più Enti, è prevista la possibilità di intervento da parte dell'Amministrazione stessa ai fini della risoluzione dell'intero accordo quadro per il Lotto specifico. In tal caso l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione definitiva rilasciata a proprio favore per l'accordo quadro e si riserva la possibilità di procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente appalto all'Affidatario risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, ai successivi seguendo l'ordine di graduatoria.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione a cascata degli atti di adesione siglati dagli Enti per il lotto specifico.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

*(nel caso di non richiesta di subappalto in fase di gara)*

Non è consentito il subappalto di nessuna parte dei servizi contrattualizzati.

*(nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara)* è ammesso il subappalto, nei

limiti del \_\_\_\_\_% del valore complessivo del contratto, limitatamente a

\_\_\_\_\_ così come da richiesta formulata dalla Società in sede di

offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.

36/2023.

L'Affidatario che intende avvalersi del subappalto deve presentare

all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista

dall'articolo 119, comma 5, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di

ricevimento della predetta istanza.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'Affidatario e

non al subappaltatore, tranne nei casi previsti all'art. 119 co. 11 del Codice.

l'Affidatario provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizio-

ni di cui all'art. 105 del Codice.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del

presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rival-

sa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente con-

tratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi

dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs.

36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L’Affidatario dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: ..... Gli Enti aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato agli Enti aderenti.

La notifica agli Enti aderenti dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

#### ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario è tenuto a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione e verso gli Enti aderenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’Affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto degli Enti Aderenti, in base alla normativa vigente, possono sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Affidatario, fino a quanto non

sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso

l'Affidatario non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative

al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previ-

ste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti

e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con

scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni

più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da per-

sone o cose degli Enti aderenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negli-

genze nell'esecuzione delle prestazioni ricadrà sull'Affidatario restandone solle-

vata sia l'Amministrazione che gli Enti aderenti.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei docu-

menti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante

l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

L'Affidatario si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri

lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.

81/2008.

L'Affidatario dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione sta-

bilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposi-

zioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i di-*

*pendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o*

*negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre*

*anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorati-*

*va o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica*

*amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".*

L'Affidatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale prepo-

sto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di com-

portamento adottato dall'Amministrazione e dagli Enti aderenti, che dichiara di

conoscere ed accettare.

#### ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Come indicato all'art. 10-bis del Capitolato descrittivo prestazionale, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'Affidatario ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 36/2023 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Affidatario stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

*(nel caso in cui l'Affidatario risulti in possesso della certificazione per la qualità)  
L'importo è ridotto di 50% in quanto l'Affidatario è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato \_\_\_\_\_ presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.*

*(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023)*

*L'Importo della cauzione sarà ridotto del \_\_\_ % in quanto la Affidatario è in possesso di \_\_\_\_\_, così come risulta dalla documentazione \_\_\_\_\_ presentata in copia conforme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.*

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale e per gli appalti specifici da esso derivati, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 8, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro l'Affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionario.

Per ciascun appalto specifico derivante da ciascun atto di adesione di un Ente,

l’Affidatario dovrà rilasciare ulteriore garanzia definitiva nei termini previsti dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità disciplinate dall’art. 10-bis del Capitolato (All. “.....”), calcolata nella misura percentuale del \_\_\_\_\_, \_\_\_% rispetto all’importo contrattuale dell’atto di adesione.

*(nel caso in cui l’Affidatario risulti in possesso della certificazione per la qualità)*

*L’importo è ridotto di 50% in quanto la Affidatario è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato \_\_\_\_\_ presentato in copia conforme all’originale e conservato agli atti presso gli uffici dell’Ente aderente.*

*(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall’art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023)*

*L’Importo della cauzione sarà ridotto del \_\_\_ % in quanto la Affidatario è in possesso di \_\_\_\_\_, così come risulta dalla documentazione \_\_\_\_\_ presentata in copia conforme all’originale e conservato agli atti dell’Ente aderente.*

La suddetta ulteriore garanzia definitiva è trasmessa e conservata in originale presso gli Enti aderenti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione e/o l’Ente aderente hanno il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione/Ente aderente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione/Ente aderente hanno facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro per lo specifico lotto/atto di adesione; qualora l’Amministrazione ritenga l’inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo grave inadem-



pimento con valenza sull'accordo quadro generale, potrà procedere anche alla risoluzione di quest'ultimo.

#### ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'Affidatario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione, gli enti aderenti e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. L'Affidatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Affidatario ha stipulato:

1) apposita polizza assicurativa con compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per responsabilità civile professionale con i seguenti massimali:

- massimale di euro \_\_\_\_\_ per anno assicurativo (*non inferiore a € 3.000.000,00*) e di euro \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 1.500.000,00*) per ogni singolo evento dannoso o sinistro;

2) 1) apposita polizza assicurativa con compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per responsabilità civile verso Terzi RCT/O con i seguenti massimali:

- massimale RCT per sinistro e per ogni singolo evento dannoso pari a euro \_\_\_\_\_ (*non inferiore a 3.000.000,00 di euro*) e per anno assicurativo di euro \_\_\_\_\_ in aggregato per anno assicurativo (*non inferiore a € 5.000.000,00*);

- massimale RCO di euro \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 5.000.000,00*) per anno assicurativo e di euro \_\_\_\_\_ per persona o sinistro (*non inferiore a € 2.500.000,00*).

La polizza si conforma alle prescrizioni minime previste all'art. 10 del Capitolato.

L'originale della suddetta polizza è stata consegnata in data odierna all'Amministrazione, *ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.*

L'affidatario è tenuto a presentare specifiche appendici nominali alla polizza sopra indicata al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell'adesione di quest'ultimo, quale condizione per procedere all'adesione stessa; le suddette appendici dovranno essere consegnate in originale all'ente aderente.

Per l'intera vigenza contrattuale l'Affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro la rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, l'Affidatario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Affidatario Responsabile del trattamento ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Affidatario, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è termina-

	ta la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti	
	(art. 28, par. 3 lett. g);	
	- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni neces-	
	sarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e	
	contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare	
	del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività ogget-	
	to del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun-	
	que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden-	
	tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;	
	- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
	appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempi-	
	menti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
	ART. 19 - REVISIONE PREZZI	
	Si applica la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità	
	indicate all'art. 14 del Capitolato.	
	ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione e ogni Ente aderente si riservano il diritto di recedere	
	dall'accordo quadro/dal proprio atto di adesione in qualunque tempo ai sensi	
	dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai	
	servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del mede-	
	simo articolo di cui sopra.	
	L'Affidatario rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa	
	anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rim-	
	borsso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	

	Al contratto stipulato con l'Aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.	
	È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal contratto.	
	<b>ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI</b>	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico degli Enti aderenti mentre le spese di bollo sono a carico dell'Affidatario. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico dell'Affidatario.	
	<b>ART. 22 - NORME DI RINVIO</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 36/2023.	
	<b>ART. 23 – FORO COMPETENTE</b>	
	Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione/Ente aderente sia attore o convenuto è competente il Foro della provincia in cui ha sede l'Amministrazione/Ente aderente, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	<b>ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE</b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, il Sig. _____ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture as-	

sicurative), 20 (Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).

Per l'Amministrazione \_\_\_\_\_

Per l'Affidatario \_\_\_\_\_

*Contratto firmato digitalmente*